

*L'incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico*

Tribunale di Udine, 27 marzo 2015. Presidente Griselli. Relatore Zuliani.

**Privilegi - Coltivatore diretto - Esercizio dell'attività in forma societaria - Riconoscimento del privilegio - Ammissibilità**

*L'incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico, quantunque essa sia stata data semplicemente per scontata in alcuni precedenti di merito di cui si ha notizia perché pubblicati on line (Tribunale di Treviso, 24 dicembre 2014; Tribunale di Mantova, 9 settembre 2011).*

*Infatti:*

*a) quella dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) è evidentemente categoria generalissima idonea a comprendere in sé sia le persone fisiche che esercitano in proprio attività d'impresa, sia soggetti di natura diversa e, in particolare, gli enti collettivi in forma societaria;*

*b) lo stesso si deve ritenere anche per la subcategoria dei "piccoli imprenditori" (caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia), non solo per la collocazione sistematica della norma in immediata sequenza con la categoria generale (art. 2083 c.c.), ma anche perché ciò è da tempo normativamente previsto e comunemente accettato dagli interpreti per quanto riguarda gli artigiani, i quali, proprio come i coltivatori diretti, sono una delle specie di piccoli imprenditori specificamente nominate nella disposizione appena citata;*

*c) con la modifica dell'art. 1 della legge fallimentare introdotta dal d. legisl. n. 5 del 2006 è da tempo venuto meno quello che era forse l'unico dato normativo che dava una chiara indicazione (anche se ingiustificata sul piano razionale) di incompatibilità tra concetto di piccolo imprenditore e forma sociale (art. 1, comma 2°, ultimo periodo, del testo anteriore alla riforma);*

*d) che un appiglio in tal senso nemmeno si può desumere dalla giurisprudenza di legittimità che nega la compatibilità tra forma associata (studio professionale) e privilegio del prestatore d'opera, in quanto tale giurisprudenza non si fonda su considerazioni di carattere soggettivo sulle dimensioni della "impresa" professionale associata, bensì sull'idea – per quanto antiquata, una volta che il privilegio dell'art. 2751-bis, n° 2, c.c. non è più riservato solo al prestatore d'opera intellettuale (Corte cost. 29 gennaio 1998 n. 1) – che quel privilegio sia legato alla "personalità del rapporto d'opera professionale" (v. Cass. 8*

settembre 2011, n. 18455 e art. 2232 c.c.: “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”), aspetto, questo, che evidentemente nulla ha a che fare con la prestazione del coltivatore diretto (così come con quella dell’artigiano e del piccolo commerciante).

Considerato, inoltre, che la negazione del privilegio in questione ad un’impresa agricola solo perché organizzata in forma societaria (in particolare nel caso in cui si tratti di una società semplice composta da membri della stessa famiglia, il cui apporto sarebbe comunque da sommare a quello dell’imprenditore individuale al fine del giudizio di prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione) sarebbe sospetta di incostituzionalità sia con riferimento all’art. 3 Cost. (per l’ingiustificato diverso trattamento riservato al piccolo imprenditore agricolo rispetto all’artigiano), sia con riguardo all’art. 2 Cost. (per l’ingiustificata penalizzazione di una realtà economica esattamente equivalente a un’altra – imprenditore individuale agricolo con prevalente lavoro proprio e della sua famiglia – solo per la scelta dei soci di svolgere la propria attività in un particolare tipo di formazione sociale, qual è la società semplice).

Pertanto, l’attribuzione del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice piccolo imprenditore agricolo da un lato non richiede affatto il ricorso all’inammissibile integrazione analogica dell’art. 2751bis, n° 4, c.c. e, dall’altro lato, si impone per ragioni di coerenza sistematica ed in termini di interpretazione orientata sia dalla considerazione della “causa del credito” (art. 2745 c.c.) che alla migliore compatibilità con i principi costituzionali.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

rilevato che parte ricorrente ha lamentato di essere stata ammessa al passivo in chirografo, e non in via privilegiata ex art. 2751bis, n° 4, c.c., per l’importo di € 12.206,31, di cui € 11.042,46 per capitale, comprensivo di IVA al 10% (€ 1.003,86);

rilevato che la decisione assunta dal giudice delegato è stata la seguente: “Amnesso per € 12.206,31, categoria chirografari, escluso il privilegio richiesto di cui all’art. 2751bis, n° 4, c.c. perché tale privilegio è collegato alla figura del coltivatore diretto e non può essere invocato da enti collettivi che sono comunque distinti dai singoli soci impegnati nel lavoro agricolo a prescindere da considerazioni metagiuridiche circa la coincidenza tra base sociale e gruppo familiare impegnato nel lavoro medesimo; le norme in tema di privilegi sono poi di stretta interpretazione ed eventuali modifiche intervenute nella legislazione tributaria o speciale poco rilevano, dovendosi riferire ad una nozione codicistica di coltivatore diretto”;

rilevato che parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del privilegio, negando che la figura del coltivatore diretto sia riferibile solo e necessariamente alle persone fisiche;

rilevato che parte resistente ha ribadito l'interpretazione restrittiva dell'attribuzione del privilegio ai crediti del "coltivatore diretto" e, "da ultimo", ha eccepito la mancanza di indicazione del modo in cui l'attività di allevamento di maiali sarebbe compatibile con la qualifica di coltivatore diretto, sostenendo la necessità di uno "stretto collegamento funzionale con il fondo" che "per la particolare tipologia del bestiame non è scontato e va provato";

preso atto che – sulla base delle difese svolte dalle parti e applicato l'art. 115, comma 1°, c.p.c. – non è contestato che la ricorrente sia un imprenditore agricolo nella cui organizzazione aziendale l'importanza del lavoro personale dei soci (peraltro tutti membri della stessa famiglia) prevale rispetto a quella degli altri fattori della produzione (lavoro di terzi, subordinati o autonomi, e capitale investito nell'impresa);

ritenuto, inoltre, che non può essere messa in discussione la natura agricola dell'attività svolta dalla ricorrente, trattandosi di allevamento di bestiame (suini), e posto che "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine." (art. 2135, comma 2°, c.c., come novellato dal d. legisl. n° 228 del 2001, che ha esplicitamente reso facoltativa e non necessaria l'utilizzazione del fondo, purché si realizzino prodotti anche solo potenzialmente collegati all'utilizzazione del fondo: v. Cass. 10.12.2010, n° 24995);

ritenuto, pertanto, che l'unica questione decisiva per risolvere la controversia è quella relativa alla possibilità di riconoscere il privilegio del coltivatore diretto all'imprenditore agricolo organizzato in forma sociale, in particolare nel caso in cui sussistano i requisiti del piccolo imprenditore, nel senso che il lavoro dei soci sia fattore della produzione prevalente, rispetto al lavoro di terzi e al capitale investito (artt. 2083 e 1647 c.c.);

ritenuto che – stante il condivisibile principio che le disposizioni di legge in materia di privilegi non sono suscettibili di integrazione analogica, ma pur tuttavia possono essere oggetto di interpretazione estensiva tenendo conto della "causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio" (v. Cass. 17.5.2010, n° 11930) – per risolvere la decisiva questione di cui al precedente paragrafo, si tratta di stabilire se la corretta definizione del concetto giuridico di coltivatore diretto sia tale da includere – tra i suoi connotati ineliminabili – il riferimento alla persona fisica ovvero se sia invece idonea a denotare anche un soggetto giuridico diverso, quale una società di persone;

ritenuto che l'incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico, quantunque essa sia stata data semplicemente per scontata in alcuni precedenti di merito di cui si ha notizia perché pubblicati on line (Tribunale di Treviso, 24.12.2014; Tribunale di Mantova, 9.9.2011);

considerato, infatti: a) che quella dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) è evidentemente categoria generalissima idonea a comprendere in sé sia le persone fisiche che esercitano in proprio attività d'impresa, sia soggetti di

natura diversa e, in particolare, gli enti collettivi in forma societaria; b) che altrettanto si deve ritenere anche per la subcategoria dei “piccoli imprenditori” (caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia), non solo per la sua collocazione sistematica in immediata sequenza con la categoria generale (art. 2083 c.c.), ma anche perché ciò è da tempo normativamente previsto e comunemente accettato dagli interpreti per quanto riguarda gli artigiani, i quali, proprio come i coltivatori diretti, sono una delle specie di piccoli imprenditori specificamente nominate nella disposizione appena citata; c) che con la modifica dell'art. 1 della legge fallimentare introdotta dal d. legisl. n° 5 del 2006 è da tempo venuto meno quello che era forse l'unico dato normativo che dava una chiara indicazione (anche se ingiustificata sul piano razionale) di incompatibilità tra concetto di piccolo imprenditore e forma sociale (art. 1, comma 2°, ultimo periodo, del testo anteriore alla riforma); d) che un appiglio in tal senso nemmeno si può desumere dalla giurisprudenza di legittimità che nega la compatibilità tra forma associata (studio professionale) e privilegio del prestatore d'opera, in quanto tale giurisprudenza non si fonda su considerazioni di carattere soggettivo sulle dimensioni della “impresa” professionale associata, bensì sull'idea – per quanto antiquata, una volta che il privilegio dell'art. 2751-bis, n° 2, c.c. non è più riservato solo al prestatore d'opera intellettuale (Corte cost. 29.1.1998 n° 1) – che quel privilegio sia legato alla “personalità del rapporto d'opera professionale” (v. Cass. 8.9.2011, n° 18455 e art. 2232 c.c.: “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto”), aspetto, questo, che evidentemente nulla ha a che fare con la prestazione del coltivatore diretto (così come con quella dell'artigiano e del piccolo commerciante);

considerato, inoltre, che la negazione del privilegio qui richiesto ad un'impresa agricola solo perché organizzata in forma societaria (in particolare nel caso in cui, come quello qui in esame, si tratti di una società semplice composta da membri della stessa famiglia, il cui apporto sarebbe comunque da sommare a quello dell'imprenditore individuale al fine del giudizio di prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione) sarebbe sospetta di incostituzionalità sia con riferimento all'art. 3 Cost. (per l'ingiustificato diverso trattamento riservato al piccolo imprenditore agricolo rispetto all'artigiano), sia con riguardo all'art. 2 Cost. (per l'ingiustificata penalizzazione di una realtà economica esattamente equivalente a un'altra – imprenditore individuale agricolo con prevalente lavoro proprio e della sua famiglia – solo per la scelta dei soci di svolgere la propria attività in un particolare tipo di formazione sociale, qual è la società semplice);

ritenuto, pertanto, che l'attribuzione del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice piccolo imprenditore agricolo, da un lato, non richiede affatto il ricorso all'inammissibile integrazione analogica dell'art. 2751bis, n° 4, c.c. e, dall'altro lato, si impone per ragioni di coerenza sistematica ed in termini di interpretazione orientata sia dalla considerazione della “causa del credito” (art. 2745 c.c.) che alla migliore compatibilità con i principi costituzionali;

ritenuto che l'ammissione in privilegio deve avere ad oggetto soltanto l'imponibile di € 10.038,60 (corrispettivo della prestazione del coltivatore diretto) e non € 1.003,86 per IVA di rivalsa (accessorio autonomo sul quale non spetta quel privilegio), con proporzionale

ripartizione di quanto richiesto a titolo di interessi (€ 1.058,05 ed € 105,80 in chirografo);  
ritenuto che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;  
*omissis*